



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE MILITARE DI APPELLO

SECONDA SEZIONE

Composta dai Signori:

- | | | | |
|-----------------------|--------------|------------|------------|
| 1. Dott. | Eugenio | ROSSI | Presidente |
| 2. Dott. | Luca Massimo | BAIADA | Giudice |
| 3. Dott.ssa | Anna | MARCONCINI | Giudice |
| 4. Gen. Div. G. di F. | Gianluigi | MIGLIOLI | Giudice |
| 5. C.V.M.M. | Alessandro | DAVIDDI | Giudice |

con l'intervento dell'Avvocato generale militare dott. Carmine Vizza

e con l'assistenza del cancelliere di udienza, sig.ra Daniela Lorenzoni,

in seguito all'appello proposto dal difensore dell'imputato avverso la

sentenza n. [redacted] dal Tribunale militare di

Roma, seconda sezione, ha pronunciato in pubblica udienza la

seguinte

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

[redacted] residente in

[redacted] to presso lo

studio del difensore avv. Angelo Fiore Tartaglia, in Roma, viale delle

Medaglie d'Oro n. 266; caporal maggiore capo E.I. in servizio presso

il Gruppo cinofilo del Centro militare [redacted]

presente.

Parte civile costituita: [redacted]

Data sentenza:

Data deposito:

Estensore:

Dr. Luca Massimo BAIADA

inviato estratto esecutivo

il

a

Redatta scheda casellario

il:

Campione penale art.

Impugnazioni presentate

da:

██████████, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Generini, con studio in Firenze, via Giambattista Vico n. 32, presente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il caporal maggiore capo ██████████ a è stato giudicato dal Tribunale militare di Roma, seconda sezione, con la sentenza n. ██████████ del ██████████ relativamente alla seguente imputazione:

«INGIURIA E MINACCIA AD INFERIORE CONTINUE E PLURIAGGRAVATE (artt. 81, c. 2 c.p.; 47, n. 2 e 5 e 196, c. 1 e 2 c.p.m.p.) - perché militare rivestito del grado di Cmc. E.I., all'epoca dei fatti in servizio alla Task Force in Herat (AFG), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dapprima offendeva l'onore ed il decoro e poi minacciava un ingiusto danno all'inferiore in grado Cms ██████████ dicendogli: "sei uno scemo... adesso che rientriamo ti sfondo... ti uccido!" Ciò facendo nel corso del servizio di guardia congiuntamente svolto all'ingresso della base italiana in Herat (AFGHANISTAN) il giorno ██████████ e, quindi, alla presenza di più militari riuniti per servizio.

Con le aggravanti del grado e della commissione del fatto in territorio estero ove si trovava per servizio».

██████████ si è costituito parte civile chiedendo il risarcimento dei danni.

Nel corso del dibattimento sono stati prodotti documenti e sono stati sentiti come testi il caporal maggiore scelto ██████████ il m.llo ██████████, il caporal maggiore scelto ██████████ e il caporal maggiore scelto ██████████. Inoltre è stato svolto l'esame

Giuda

dell'imputato.

Terminata l'istruzione dibattimentale, il pubblico ministero ha concluso chiedendo la condanna dell'imputato alla pena di sette mesi di reclusione militare. La parte civile ha concluso chiedendo il risarcimento dei danni. La difesa ha concluso chiedendo l'assoluzione.

Il Tribunale militare ha condannato l'imputato alla pena di cinque mesi di reclusione militare, con la sospensione condizionale e la non menzione, e al risarcimento dei danni da liquidare in sede civile. La sentenza è stata argomentata come segue.

La vicenda ha avuto origine in un rimprovero dell'imputato a ██████ perché quest'ultimo aveva trascurato le indicazioni di ██████ sullo svolgimento del servizio, e aveva chiesto a due militari non appartenenti al gruppo cinofili, ██████ di mettere materiale inerte sotto i veicoli; si trattava di materiale per motivare il cane, in uso a quel gruppo, alla ricerca di esplosivi.

Ha particolare rilevanza la deposizione di ██████ che corrisponde alla versione della parte lesa. Secondo ██████, fra l'imputato e ██████ si è giunti a un contrasto così acceso che i due si sono ritrovati vicinissimi, quasi elmetto contro elmetto, e in quella situazione ██████ ha detto «sei un coglione, fai l'esperto cinofilo e non lo sei», mentre l'imputato gli ha detto parole del tipo «tu sei uno scemo, ti rompo il culo». Peraltro, il Tribunale ha evidenziato che secondo il

teste ██████, indifferente, è stato prima l'imputato a dire quelle parole,

Handwritten signature

e poi [REDACTED] a rispondergli.

Quanto alla versione di [REDACTED] sostanzialmente conforme a quella di [REDACTED] il Tribunale, citando la giurisprudenza, in tema di valutazione frazionata delle dichiarazioni, ha osservato che la versione di [REDACTED] sulle parole dette da [REDACTED] è coerente, sia al suo interno sia con le premesse della situazione, ossia col contrasto fra i due sul servizio in corso di svolgimento; inoltre è stata resa in modo lineare e senza contraddizioni nella denuncia, nelle indagini preliminari e in dibattimento. In più, trova sostegno nelle dichiarazioni di [REDACTED] in parte in quelle di [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] che però non hanno inteso le parole.

Il Tribunale ha riportato anche la versione dell'imputato, secondo cui [REDACTED] ha causato l'intromissione nel servizio di [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] e ha rivolto all'imputato le parole «*coglione*» e «*cinofilo del cazzo*».

Nella sentenza si è rilevato il carattere offensivo delle parole dette da [REDACTED] e si è dato atto della presenza dell'elemento soggettivo. Fra l'ingiuria e la minaccia è stato ritenuto sussistente il vincolo della continuazione.

Sono state ritenute sussistenti le aggravanti; peraltro, in considerazione dell'incensuratezza, del comportamento processuale e delle qualità militari sono state concesse le circostanze attenuanti generiche; è stata ritenuta sussistente anche l'attenuante della provocazione, consistente nell'espressione detta da [REDACTED] a [REDACTED]. Le circostanze attenuanti sono state ritenute prevalenti sulle

aggravanti.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena base per il reato di minaccia a inferiore è stata determinata in sei mesi di reclusione militare. Tale pena è stata ridotta a cinque mesi per effetto delle circostanze attenuanti generiche; poi è stata ulteriormente ridotta a quattro mesi per l'attenuante della provocazione; infine è stata aumentata a cinque mesi per la continuazione con l'ingiuria a inferiore.

La difesa dell'imputato propone appello rilevando quanto segue.

Il materiale raccolto nell'istruzione dibattimentale è stato franteso, e preso in esame correttamente non sorregge l'ipotesi accusatoria.

Il teste ■■■■■ ha riportato la vicenda attribuendo all'uno e all'altro le rispettive parole riportate nella sentenza di primo grado, ma solo «vagamente», senza esattezza né corrispondenza con quanto indicato nel capo d'imputazione. Secondo l'appellante si tratta di parole colorite, che il teste attribuisce prima a ■■■■■ e poi a ■■■■■ concretamente prive di rilevanza penale anche perché rientranti in un gergo da caserma, e comunque non accompagnate dall'elemento soggettivo.

All'inizio della vicenda si colloca il comportamento scorretto di ■■■■■ nel servizio, poi c'è un intervento energico dell'imputato per ripristinare lo svolgimento adeguato delle attività, a quel punto vengono dette parole da entrambi, senza che sia chiaro chi dei due le ha dette per primo.

Comunque, tutto è nato da un'iniziativa improvvida di ■■■■■

Però

relativa al cane dell'unità cinofila, all'inizio del contrasto vi sono le parole «*coglione*» e «*cinofilo del cazzo*», rivolte all'imputato e trascurate dall'imputazione, e tutto è terminato con quello scambio di parole, sicché in sostanza il fatto non sussiste. Anche per questo, [REDACTED] non hanno percepito altro che un generico contrasto.

L'appellante invoca anche l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p., osservando che l'intervento originario di [REDACTED] a per il bene del servizio e per contrastare un comportamento improprio, peraltro non nuovo; che il fatto ha avuto brevissima durata; che l'elemento soggettivo è inconsistente o esile.

L'appellante, insistendo per l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 *bis* c.p. ai reati militari, cita la delibera del Consiglio della magistratura militare n. 6724 del 21 marzo 2019, rilevando che l'operatività dell'istituto non confligge con la tutela dei valori militari né con l'attività delle forze armate, e citando giurisprudenza di merito favorevole.

In subordine l'appellante chiede un trattamento sanzionatorio più mite.

All'udienza dinanzi alla Corte, l'Avvocato generale militare e il difensore della parte civile hanno concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Il difensore dell'imputato ha concluso riportandosi all'appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ad avviso della Corte si deve ritenere, a differenza di quanto argomentato nell'appello, che il materiale raccolto nell'istruzione dibattimentale non sia stato frainteso, ma invece valutato correttamente, e che esso sorregga in modo credibile l'ipotesi accusatoria. Sul punto è opportuno riportare gli elementi rilevanti delle deposizioni testimoniali.

Anzitutto viene in considerazione il teste ██████ parte lesa. Egli quel giorno ha chiamato l'imputato per segnalare che bisognava mettere nel veicolo da controllare una sostanza con l'odore dell'esplosivo; ciò al fine di tenere costantemente reattivo il cane, che deve di tanto in tanto trovare qualcosa e ricevere un premio, per non perdere l'abitudine a svolgere la ricerca per cui è stato addestrato: *«Gli indicai il punto dove mettere la sostanza sul mezzo e lui non voleva metterla lì, io lo stavo facendo a finalit , comunque, di..., come si dice, in progressione al lavoro, perch  comunque il mio cane era giovane e niente, lui mi disse: "No, qui no", poi a un certo punto si scagli  contro di me, proprio a pochi centimetri e mi disse: "Adesso torniamo in canile e ti uccido, ti sfondo..."* cio , quindi. [...] Disse *"Ti uccido, ti sfondo, sei uno scemo..."*. [...] Non sono riuscito a portare a termine la mia missione perch  dato comunque tutte queste vicissitudini, ho deciso di andare via [...] il ██████ [...] Forse mi mancava ancora un mesetto, all'incirca» (verbale di udienza ██████)

Questo accaduto   stato percepito, nei suoi elementi essenziali, anche dal teste ██████ «█████» ha chiesto all'█████ se poteva

finale

mettere la sostanza [per i cani], diciamo, [redacted] stava finendo i controlli, è intervenuto [redacted] dicendo "No, guarda che non può metterla lui" [...]. Una volta fatto i controlli, ci dovevamo allontanare con l'interprete per nascondere i locali, perché non dovevano vedere le nostre procedure, praticamente. Poi [redacted] lo ha detto a [redacted] e a quel punto [redacted] si è incazzato ed è andato... si sono messi tutti e due a muso duro, erano quasi elmetto contro elmetto, ma era un diverbio che è durato pochissimi secondi. [...] PUBBLICO MINISTERO - Uno ha parlato prima e uno dopo o hanno parlato insieme? [redacted] - No, allora [redacted] ha parlato per primo. [...] PUBBLICO MINISTERO - Quindi, è stato prima il [redacted] a dire: "Ti sfondo..." e l'altro gli ha detto: "Sei un coglione", come ha detto lei oggi. [redacted] - Sì, sì. PUBBLICO MINISTERO - "Sei un coglione, non sei in grado di fare i controlli etc. etc.". [redacted] - Sì, sì. [...] PRESIDENTE - Mi può ripetere le parole che il [redacted] ha rivolto al [redacted] - Sì, allora per quello che mi ricordo io: "Sei uno scemo, ti sfondo, ti rompo il culo, quando andiamo al canile ti faccio vedere io, ti uccido", mi ricordo queste parole» (verbale di udienza [redacted] 9).

I testi [redacted], presenti e addetti ad altre attività collaterali, hanno solo notato il contrasto, senza sentire cosa si stessero dicendo l'imputato e la parte lesa (verbale di udienza [redacted] [redacted]).

Va tenuto conto anche dell'esame dell'imputato, che ha negato di avere offeso per primo [redacted] «Ma assolutamente! Gli ho detto...,

magari l'ho ripreso, magari l'avevo ripreso dicendo: "Ma se sto qua io, perché chiedi agli altri?" Magari con un tono, magari, un po' più alto, ma è quello è!» (verbale di udienza [REDACTED]).

La Corte osserva che la narrazione della parte lesa, come tale un teste di cui tenere conto con doverosa prudenza, è corroborata da quella di [REDACTED]. Quest'ultimo ha riferito la vicenda chiarendo che entrambi, [REDACTED], hanno parlato duramente l'uno contro l'altro, e che si sono fronteggiati anche in modo fisicamente vistoso (*«tutti e due a muso duro, erano quasi elmetto contro elmetto»*), ma che è stato [REDACTED] a parlare per primo.

Sul punto, a seguito delle domande del pubblico ministero e del presidente, [REDACTED] è stato esplicito: *«PRESIDENTE – Mi può ripetere le parole che il [REDACTED] ha rivolto al [REDACTED] o? [REDACTED] – Sì, allora per quello che mi ricordo io: "Sei uno scemo, ti sfondo, ti rompo il culo, quando andiamo al canile ti faccio vedere io, ti uccido", mi ricordo queste parole»* (verbale di udienza [REDACTED]). La frase riferita da [REDACTED], benché più moscia e articolata di quella riportata nel capo d'accusa, e arricchita da *«ti rompo il culo»* e dalla menzione del canile, contiene proprio le parole ascritte all'imputato (*«sei uno scemo... adesso che rientriamo ti sfondo... ti uccido!»*), sicché va respinta la doglianza, contenuta nell'appello, secondo cui il teste sarebbe stato vago, privo di sufficiente esattezza e comunque latore di una versione non corrispondente a quella addebitata a [REDACTED].

La versione offerta dall'imputato nel corso dell'esame (*«magari l'ho ripreso, magari l'avevo ripreso [...] Magari con un tono, magari, un*

Però

po' più alto») è riduttiva e incompleta; egli non ha obbligo di dire la verità, mentre si deve dare credito alla versione della parte lesa e a quella di [REDACTED] un teste indifferente, concordi negli aspetti rilevanti.

Le parole dette da [REDACTED], in una progressione di disprezzo, di prospettazione di lesione personale e persino di menzione dell'omicidio, sono molto più che colorite, non fanno parte neppure di una forma di gergo robusto che sarebbe consentito in ambiente militare, e integrano i reati ascritti.

L'elemento soggettivo consiste nella consapevolezza e volontà di veicolare quei concetti, espressi con parole di cui tutti conoscono il significato.

Quanto al contegno iniziale improvvido di [REDACTED] che anziché chiedere la collaborazione di [REDACTED] si è inspiegabilmente rivolto ad altri militari, così creando un comprensibile imbarazzo, tale comportamento non esclude i reati di [REDACTED].

Esaminando in concreto la condotta dell'imputato, la Corte – accogliendo la richiesta formulata nell'appello – ritiene che il fatto sia particolarmente tenue, ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p., introdotto dal d.legisl. 16 marzo 2015 n. 28, e che non sussista alcuna delle preclusioni di legge all'applicazione dell'istituto. In proposito, la Corte condivide l'osservazione dell'appellante sull'applicabilità dell'istituto ai reati militari; l'art. 131 *bis* c.p. non è incompatibile né con la tutela dei valori militari né con l'attività delle forze armate, e del resto già da tempo se ne fa applicazione dinanzi all'autorità giudiziaria militare.

In questo caso, premesso che il reato rientra nei limiti edittali previsti, la Corte tiene conto del fatto che l'intervento originario di [REDACTED] era rivolto al corretto andamento del servizio e a far cessare un comportamento inadeguato di [REDACTED] tiene conto anche della breve durata del fatto, percepito solo dalla parte lesa e da uno dei presenti, mentre gli altri due ne hanno inteso solo i contorni, segno evidente che la vicenda non ha assunto dimensioni eclatanti.

Il danno causato è esiguo, e per quanto le parole dette siano oggettivamente minacciose e accompagnate dall'elemento soggettivo, è da escludere che [REDACTED] abbia percepito seriamente un pericolo per la sua vita. L'offesa, insomma, è stata di particolare tenuità. Il comportamento, inoltre, non è abituale: il soggetto non ha commesso più reati della stessa indole di quelli qui giudicati, e anzi è incensurato. [REDACTED], quindi, deve essere assolto dai reati ascrittigli per la particolare tenuità del fatto.

Ai sensi dell'art. 544 comma 3 c.p.p., il termine per la motivazione è fissato in misura superiore a quindici giorni.

P.Q.M.

visti e applicati gli artt. 131 *bis* c.p., 593, 597, 598 e 605 c.p.p.; 261 c.p.m.p., in

RIFORMA

dell'impugnata sentenza;

ASSOLVE

[REDACTED] dai reati ascrittigli per la particolare tenuità del fatto;


FISSA

per il deposito della motivazione il termine del [REDACTED]

Così deciso in Roma il [REDACTED]


Il Giudice Estensore

(dott. Luca Massimo BAIADA)



Il Presidente

(dott. Eugenio ROSSI)



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL [REDACTED]

Il Funzionario Amministrativo
in sede giudiziaria militare

Dr.ssa  DIRLA